



# Inps: il trattamento minimo di pensione per il 2014

Dal 1° gennaio 2014 il minimo di pensione, corrisposto dall'Inps è passato da 495,43 a 501,38 euro al mese, per 13 mensilità: 5,95 euro in più al mese rispetto al 2013.

Quando il contribuente ha versato un numero di contributi appena sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione, l'importo che ne deriva, normalmente, è inferiore al trattamento minimo. In questo caso, il pensionato ha diritto, quando non supera determinati limiti di reddito, ad ottenere che quanto versato venga elevato, fino a raggiungere l'importo del trattamento minimo. In ogni caso l'importo che deriva dai contributi versati viene sempre corrisposto, indipendentemente dal reddito. Non è prevista l'integrazione al minimo per coloro che hanno ottenuto la pensione versando tutti i contributi dopo il 31 dicembre 1995 in quanto la pensione è intera-

mente a calcolo contributivo.

Per ottenere l'integrazione al minimo, il reddito da prendere in considerazione, fino al dicembre 1993, era unicamente quello del pensionato. Dal gennaio '94, non è sufficiente che il reddito individuale del pensionato sia inferiore al limite previsto, si valuta anche il reddito posseduto da entrambi i coniugi, quando non separati legalmente ed effettivamente (con domicili differenti). Vediamo i limiti reddituali che consentono oppure escludono la possibilità di ottenere il minimo per il 2014:

A) Limite di reddito annuale che consente di percepire l'intero trattamento minimo: \*

individuale: fino a 6.517,94 euro;

coniugale: fino a 19.553,82 euro;

B) Limite di reddito annuale che esclude ogni integrazione al trattamento minimo:

individuale: oltre i 13.035,88

euro;

coniugale: oltre i 26.071,76 euro;

C) Limiti di reddito annuale che consentono di percepire una parziale integrazione al minimo:

individuale: da 6.517,94 a 13.035,88 euro;

coniugale: da 19.553,82 a 26.071,76 euro;

L'importo annuo che spetta come parziale integrazione è la differenza tra il limite di reddito che esclude l'integrazione al minimo e l'ammontare dei redditi posseduti. Esempio: 26.071,76 euro (limite di reddito coniugale che esclude il minimo); meno 23.500,76 euro (reddito posseduto dai coniugi) differenza 2.571 euro: importo annuo che spetta come integrazione e va diviso per i mesi dell'anno in cui si percepisce la pensione (13 se è tutto l'anno: 2.571:13 = 197,77 importo mensile). Questa quota si somma all'impor-

to di pensione che deriva dai soli contributi versati: esempio 200 euro + 197,77 di integrazione = 397,77 euro: importo che viene pagato. Il totale, in ogni caso, non può superare il trattamento minimo. Il fatto di superare i limiti di reddito, dopo aver ottenuto il trattamento minimo, non ne comporta la revoca ma la sua "cristallizzazione" (blocco del minimo).

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli che vengono assoggettati all'Irpef.

I redditi che non si prendono in considerazione sono:

\* la quota di pensione che deriva dai solo contributi versati;

\* la casa di abitazione;

\* le rendite dell'Inail;

\* le pensioni degli invalidi civili;

\* l'indennità di accompagnamento.

Angelo Vivenza